

**REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 3952/87 DEL CONSIGLIO****del 21 dicembre 1987****che istituisce una deroga temporanea al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità****IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la decisione 85/257/CEE, Euratom del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,vista la proposta della Commissione <sup>(2)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(3)</sup>,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando che non sarà possibile compensare la diminuzione delle risorse proprie tradizionali nel 1987 ricorrendo alle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, in quanto il tasso massimo di mobilitazione di tale imposta, fissato all'1,4 % dalla decisione 85/257/CEE, Euratom è stato già raggiunto; che occorre quindi ridurre le spese;

considerando che una riduzione delle spese può essere ottenuta rinviando taluni rimborsi contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 <sup>(4)</sup>,**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:***Articolo 1*

All'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 è aggiunto il comma seguente:

« Tuttavia, taluni rimborsi, nei limiti di 400 milioni di ECU, relativi alle risorse proprie accertate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 1987, saranno effettuati all'inizio dell'esercizio 1988 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

*Per il Consiglio**Il Presidente***B. HAARDER**<sup>(1)</sup> GU n. L 128 del 14. 5. 1985, pag. 15.<sup>(2)</sup> GU n. C 241 dell'8. 9. 1987, pag. 6.<sup>(3)</sup> GU n. C 318 del 30. 11. 1987.<sup>(4)</sup> GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 1.